

LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1948, n. 1
Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie
d'indipendenza della Corte costituzionale
(*Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 1948, n. 43)

Art. 1

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione ¹.

¹ V. anche il Capo II del Titolo II della legge 11 marzo 1953, n. 87 e il Capo I delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale adottate il 7 ottobre 2008.

Art. 2

Quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, può, con deliberazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge.

Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo e dell'art. 127 della Costituzione, anche da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza. L'azione è proposta su deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge ².

² V. anche il Capo II del Titolo II della legge 11 marzo 1953, n. 87 e il Capo II delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale adottate il 7 ottobre 2008.

Art. 3

...³

I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni⁴.

Finché durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunità accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale⁵.

³ Comma abrogato dall'art. 7, primo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. Il testo dell'originario primo comma disponeva quanto segue:

“La Corte costituzionale è la sola competente a giudicare della validità dei titoli dei membri della Corte stessa”.

V. ora l'art. 2 della stessa legge costituzionale n. 2 del 1967.

⁴ V. anche l'art. 7 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

⁵ V. anche l'art. 5 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, l'art. 9 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e s.m.

Art. 4

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.